ALLEGATO A

COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. URBANISTICA

REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER "CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER "CENTRI CIVICI, SOCIALI, ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE"

Approvato con delibera di C.C. n° 68 del 2026

INDICE

Premesse: Quadro normativo di riferimento

Art.1 – Finalità **pag. 3**

Art.2 – Oggetto del Regolamento **pag. 4**

Art.3 – Soggetti beneficiari del contributo **pag. 4**

Art.4 – Determinazione delle somme disponibili **pag. 5**

Art.5 – Utilizzazione degli importi **pag. 5**

Art.6 – Tipologia degli interventi ammessi a contributo **pag. 7**

Art.7 – Avviso Pubblico per l'ammissione ai contributi **pag. 8**

Art.8 – Criteri di ripartizione **pag. 8**

Art.9 – Presentazione delle istanze: termini e documentazione **pag. 9**

Art.10 – Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni **pag. 9**

Art.11 – Modalità di liquidazione dei contributi **pag. 9**

Art.12 – Termini e inadempienze **pag. 10**

Art.13 – Entrata in vigore **pag. 11**

Premesso che:

- l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie è attualmente disciplinata dall'art. 184, comma 4, della L.R.65/2014, con cui si dispone la competenza del Consiglio Regionale ad individuare le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori determinando altresì i criteri generali per la liquidazione dei contributi stessi;
- la stessa L.R.65/2014, all'art. 62 comma 5, definisce le "opere di urbanizzazione secondaria";
- l'art. 250 della L.R.65/2014 detta che fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 184, comma 5, e di cui all'articolo 185, comma 4, si applicano le tabelle A1 (a, b), A2 (a, b), A3 (a, b), A4 (a, b), A5, B, C e D allegate alla L.R.1/2005;
- la Tabella "A5" allegata alla L.R. n.1/05, come successivamente aggiornata, da ultimo, con la D.G.R. n.904 del 19/10/2009, stabilisce l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali massime del 10% per "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e del 9% per "centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

Preso atto che la Regione Toscana:

- già con l'art.14 della L.R. n.41/1984, (così come sostituito dall'art.19 della ex L.R. n.52/99, a sua volta modificata dalla L.R. n.43/2003), attribuiva al Consiglio Regionale il compito di definire i criteri di utilizzazione delle somme relative alle opere di urbanizzazione che facciano carico a soggetti diversi dai Comuni;
- in ossequio a tale norma il Consiglio Regionale fissava i predetti criteri dapprima con la D.C.R. n.225/1987 ed in seguito con la D.C.R. n.84/1989;
- con D.G.R. n.767/2000, all'art.19, la Regione Toscana disponeva che: "pur essendo stata abrogata la L.R. n.41/84, e fino a nuove disposizioni, trova ancora applicazione, in ordine ai soggetti beneficiari ed alle tipologie di opere finanziabili, la suindicata D.C.R. n.84/1989";
- con D.G.R. n.1323/2003 la Regione emanava un'ulteriore circolare in materia di oneri di urbanizzazione con la modifica delle percentuali di incidenza degli oneri di cui trattasi al 9% e all'8%;
- con D.G.R. n.904 del 19/10/2009, la Regione ha infine aggiornato l'incidenza degli oneri di cui trattasi determinando le percentuali del 10% per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e del 9% per "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie";
- ad oggi la Regione Toscana non ha ulteriormente legiferato al riguardo.

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Pistoia riconosce la funzione e l'utilità sociale, attribuita dalle normative nazionali e regionali, alle chiese e ai servizi religiosi e ai centri per attività sociali, culturali e ricreative, così come individuati dall'art. 62 comma 5 della L.R.65/2014, quali opere di urbanizzazione secondaria, in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano.

2. Il Comune provvede pertanto, ai sensi dall'art.184, comma 4, della L.R.65/2014 e s.m.i., alla concessione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e di "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie". A tal fine, approva con la periodicità stabilita dall'art. 7, secondo i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, un apposito Avviso Pubblico per la selezione delle domande pervenute dai soggetti interessati.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di liquidazione dei contributi a favore di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e di "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie", così come previsto all'art. 184, comma 4, della L.R.65/2014, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie" individuati sulla base delle seguenti definizioni come riprese dall'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989:

   a) Per "**Chiese ed altri edifici per servizi religiosi**" sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale e le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

      Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso;

      Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929;

      Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre firmate anche dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione, dimostrando in questo caso il mantenimento del diritto di godimento per almeno 8 anni.

   b) Per "**Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie**" sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali, ricreative e sanitarie, degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite;

      Per i "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie" le domande devono essere presentate dal responsabile o legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione e dai/dal proprietario degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione, dimostrando in questo caso il mantenimento del diritto di godimento per almeno 8 anni;

      Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nei termini della L.106/2016, del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della L.R. n°65/2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo Settore toscano".

Qualora il soggetto richiedente non sia proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento, alla domanda è allegata dichiarazione recante l'indicazione del soggetto proprietario, della sua natura giuridica, nonché della tipologia e della durata del titolo di godimento.

2. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività sul territorio, non inferiore a tre anni alla data di pubblicazione dell'Avviso, negli specifici settori di attività.

3. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma 1, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali, apparecchi del tipo "slot machines" idonei al gioco lecito come individuati all'art.110, commi 3, 6 e 7, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 4 - Determinazione delle somme disponibili

1. La Giunta Comunale, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, in ottemperanza all'art. 184 comma 4 della L.R.65/2014 , propone al Consiglio Comunale di istituire apposito finanziamento di spesa, determinato quale misura percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.

2. Le percentuali massime attribuibili alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie", sono quelle da ultimo stabilite con il D.G.R. Toscana n.904 del 19/10/2009. Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione alla Commissione consiliare competente.

3. Gli eventuali importi derivati dalla non attribuzione, dalla rinuncia dei soggetti richiedenti o dalla decadenza per mancata realizzazione delle opere nei termini previsti, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale sia per rifinanziare il capitolo di spesa relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per l'anno seguente, sia per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall'art. 62 comma 5 della L.R.65/2014 in analogia a quanto previsto dall'art.9 della D.C.R.T. n.84/1989;

4. Il Servizio Finanziario, con proprio specifico atto, ratifica annualmente le quote degli oneri sopra-detti da destinare rispettivamente alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri civici, sociali, attrezzature culturali e sanitarie" e, contestualmente, comunica gli importi al Servizio comunale all'uopo individuato, inviando specifica comunicazione per la successiva gestione dell'Avviso Pubblico di selezione.

Art. 5 - Utilizzazione degli importi

1. Le entrate di cui al precedente art.4, come previsto dall'art.3 della D.C.R.T. n.84/1989, potranno essere utilizzate esclusivamente per la realizzazione di: nuove opere, attrezzature, impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti; sono pertanto escluse dalla contribuzione le opere individuabili quali manutenzione ordinaria.

2. Le opere da realizzare devono essere ubicate nel territorio comunale.

3. Le opere non devono essere già realizzate e non possono esserlo fino all'assegnazione del contributo, salvo motivi di comprovata urgenza e necessità, e comunque in tal caso senza dar seguito ad obblighi o pretese di assegnazione derivanti dalle richieste inoltrate.

4. E' ammessa una contribuzione che copra al massimo fino al 80% delle spese sostenute al lordo di IVA, imposte, etc..

5. Sono incluse in tale conteggio, e potranno essere rimborsate, le spese tecniche (di progettazione, di direzione lavori, di controllo della sicurezza, etc.), al netto di ogni onere, sostenute dai richiedenti e direttamente connesse agli interventi per cui si chiede la contribuzione, e fino ad un importo non superiore al 10% dell'ammontare netto dei lavori o delle altre spese sostenute.

6. Il contributo comunale non potrà essere erogato qualora, per il medesimo intervento o porzione di intervento, il Soggetto richiedente abbia già beneficiato di analogo contributo erogato da pubbliche amministrazioni (dove per pubbliche amministrazioni si intendono gli Enti inseriti nell'elenco ISTAT redatto e aggiornato annualmente ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 196/2009).

7. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la percentuale massima di contribuzione di cui al precedente comma 4, (80%), sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali; tuttavia, in considerazione del possibile uso promiscuo degli spazi, sia per le attività a carattere sociale che per il pubblico esercizio, la percentuale di riduzione calcolata sarà dimezzata.

8. I lavori per i quali si richiede la contribuzione dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa, e più precisamente dovranno essere avviati, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altra autorizzazione o nulla osta necessario, entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del contributo e ultimati e regolarizzati entro 3 (tre) anni dalla stessa data, pena la decadenza e la revoca dall'assegnazione stessa, come disposto dall'art.12 del presente Regolamento.
   E' possibile presentare motivata istanza di proroga a tale termine, che potrà essere concessa, previa verifica e redazione di istruttoria scritta da parte degli uffici comunali, dal Responsabile del Servizio competente con proprio atto formale. Nella richiesta di proroga dovranno essere specificatamente descritte le problematiche intercorse durante la realizzazione dell'intervento e che, per cause esterne alla volontà dell'interessato, hanno comportato dei ritardi al cronoprogramma dei lavori inizialmente previsto. La proroga può essere concessa una sola volta per ciascun intervento e per un periodo non superiore a dodici mesi. L'Amministrazione si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento.

9. Il Comune di Pistoia, in virtù della propria autonomia decisionale sulla destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, stabilisce di escludere dall'assegnazione dei contributi di cui trattasi le richieste pervenute da parte di soggetti nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al precedente art. 3 comma 3, apparecchi del tipo 'slot machines', come individuati all'art. 110, commi 3, 6 e 7, del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 6 - Tipologia degli interventi ammessi a contributo

1. **Sono ammessi** a contributo gli interventi di seguito elencati, cumulabili, con l'assegnazione di specifico punteggio, ai fini della eventuale scelta discrezionale di cui al successivo art.8, comma 3:

   a) adeguamenti normativi strutturali – (punti 15);
   b) adeguamenti normativi igienico-sanitari – (punti 10);
   c) adeguamenti normativi impiantistici – (punti 9).
   d) eliminazione o superamento delle barriere architettoniche – (punti 13);
   e) opere volte al risparmio energetico – (punti 10);
   f) riqualificazione aree verdi, forestazione urbana, depavimentazione con importi >10.000,00€ IVA esclusa – (punti 10);
   g) manutenzione straordinaria – (punti 6);
   h) ristrutturazione – (punti 5);
   i) restauro – (punti 4);
   j) ricostruzione e ampliamento – (punti 3);
   k) nuova edificazione – (punti 2);
   l) acquisto di immobili funzionali allo svolgimento delle attività – (punti 1).

   Ulteriore punteggio verrà assegnato per:

   m) interventi esterni al centro storico di Pistoia – (punti 4);
   n) numero abitanti della frazione, nel caso di intervento esterno alla frazione si attribuisce quello della frazione più prossima, individuate dai dati anagrafici, come risultanti dalla pubblicazione annuale sul portale del Sistema Informativo Territoriale del Comune, con punteggio inversamente proporzionale al numero degli abitanti (punti da n a 1, dove n è il numero delle domande presentate, ordinando dalla frazione con più abitanti, punteggio 1, alla frazione con meno abitanti punteggio n);
   o) distanza radiale dal centro storico di Pistoia (43°55′59.59″N 10°55′04.44″E) con punteggio maggiore per gli interventi più lontani (punti da n a 1, dove n è il numero delle domande presentate, ordinando dalla distanza minore, punteggio 1, alla distanza maggiore punteggio n);
   p) interventi situati in aree collinari o montane, su beni immobili localizzati al di sopra dei 350 m. di altitudine, punti 3.

   Gli interventi di cui alla lettera f) sono ammessi a contributo esclusivamente ove riguardino pertinenze degli immobili di cui all'art. 3, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi.

2. **Sono esclusi** dall'assegnazione del contributo:

   a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
   b) gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi;
   c) i singoli interventi che abbiano già usufruito di contributi, nel quinquennio precedente a quello della richiesta, per una cifra complessivamente pari o superiore ai 25.000,00 euro.

3. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili e pertanto:

   a) potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e

per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico comunale;

b) gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso, con atto d'obbligo registrato e trascritto;

c) potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate le procedure per il cambio della destinazione edilizia così da renderla compatibile con quelle di cui ai contributi oggetto del presente regolamento; in tal caso la liquidazione del contributo potrà avvenire solo una volta che la destinazione edilizia sia divenuta legittima a seguito di esito positivo delle suddette procedure (titoli abilitativi).

4. Per gli interventi di cui al comma 1, lett. f), il beneficiario assume, con atto d'obbligo registrato e trascritto, il vincolo di mantenimento della destinazione dell'area per otto anni dalla data di liquidazione, nonché l'impegno alla manutenzione. In caso di violazione, il Comune dispone la revoca del contributo e ne richiede la restituzione, maggiorata degli interessi legali dalla data di erogazione.

Art. 7 - Avviso pubblico per l'ammissione ai contributi

1. Preso atto delle somme disponibili, ed entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del Servizio Finanziario di cui al precedente comma 4 dell'art.4, il Responsabile del Servizio cui è assegnata la gestione dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, provvede a pubblicare specifico Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi determinati ai sensi dello stesso art.4 del presente Regolamento e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.
   L'avviso può essere emanato anche con cadenza biennale o superiore in relazione all'ammontare delle disponibilità, su indicazione espressa della Giunta Comunale, che propone al Consiglio l'eventuale deliberazione di trasferimento delle somme non utilizzate al/ai successivi esercizi finanziari.

2. Con lo stesso Avviso Pubblico si stabiliscono il termine e le modalità per la presentazione delle istanze e si riportano i criteri specifici che saranno utilizzati per l'attribuzione dei contributi.

3. L'Avviso è pubblicato per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune; della pubblicazione si darà inoltre notizia attraverso i quotidiani locali di maggior diffusione, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere comunque attivate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Criteri di ripartizione

1. L'importo massimo del contributo stanziato dal Comune per ciascun intervento dovrà essere pari o inferiore a € 50.000.

2. In caso di più richieste l'elargizione avverrà nei termini del punteggio conseguito ai sensi dell'art.6; nel caso di parità di punteggio tra più interventi risultanti in ultima posizione ammissibile, si procederà all'estrazione dell'intervento assegnatario; i progetti esclusi per estrazione riceveranno punti 4 al momento della nuova presentazione in occasione dell'Avviso successivo. L'estrazione si svolge in seduta pubblica, con almeno cinque giorni di preavviso, ed è verbalizzata.

3. Il Dirigente responsabile del Servizio preposto può formulare una proposta di deliberazione, alla Giunta per l'inoltro al Consiglio comunale per l'eventuale approvazione, in difformità

dai criteri prescritti dal presente Regolamento, quando sussistano motivate ragioni di interesse o di incolumità pubblica che rendano improcrastinabile la realizzazione di interventi di salvaguardia per uno dei beni tra quelli sui quali è ammissibile una richiesta di contributo, ovvero per altre opere di urbanizzazione secondaria. La proposta è corredata di apposita relazione istruttoria che dà conto delle ragioni della difformità, dei criteri derogati e degli effetti sulla graduatoria approvata.

Art. 9 – Presentazione delle istanze: termini e documentazione

1. Con determinazione dirigenziale si procederà alla definizione dei modelli di domanda, della documentazione da presentare. Le modalità di liquidazione sono quelle disciplinate dall'art. 11.

2. La definizione dei modelli dovrà puntare a una riduzione degli adempimenti, nella fase iniziale di presentazione della domanda, anche al fine di non disincentivare la partecipazione di Enti che si basano prevalentemente sul volontariato, in ogni caso la documentazione minima, a firma di tecnico abilitato, sarà la seguente:
   - computo metrico estimativo;
   - relazione tecnica esplicativa;
   - documentazione fotografica;
   - planimetria indicante le aree oggetto d'intervento, con la precisazione di eventuali altre adibite ad attività diverse.

Art. 10 - Elenco istanze ammesse a contributo e assegnazioni

1. Il Dirigente responsabile del Servizio preposto, con proprio atto, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed all'Avviso Pubblico di cui all'art 7, predispone due distinti elenchi, uno per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, e provvede, entro 90 (novanta) giorni dal termine di presentazione delle richieste indicato nell'Avviso Pubblico, all'approvazione formale delle graduatorie, all'impegno delle somme disponibili per ciascuna tipologia e all'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari. Copia dell'atto determinativo sarà trasmessa sia ai richiedenti che al Responsabile del Servizio Finanziario. Le graduatorie, con l'indicazione per ciascuna domanda del punteggio attribuito per singolo criterio, dell'importo richiesto e dell'importo assegnato, sono pubblicate per almeno trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.

2. Il Servizio preposto, nel caso di proposte di assegnazione comprendenti più interventi su immobili distinti - vedi art.3, comma 1, lett. a), 4° capoverso, terrà conto nelle assegnazioni delle eventuali priorità indicate nelle richieste stesse.

Art. 11 - Modalità di liquidazione dei contributi

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza di liquidazione il Servizio preposto provvederà ad effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulle dichiarazioni rilasciate e sulla conformità dei lavori effettuati e ammessi a contributo rispetto alla documentazione depositata, mediante sopralluogo, del quale è redatto apposito verbale.

2. La liquidazione del contributo avverrà a fronte della presentazione della domanda corredata di:
   a) fatture e ricevute inerenti la quota da elargire, debitamente quietanzate;
   b) copia della comunicazione di fine lavori delle opere, redatta dal Direttore dei Lavori e presentata con dichiarazione della loro realizzazione in conformità ai titoli abilitativi

posseduti, nonché di rispetto e/o di superamento delle somme previste nel computo metrico presentato, alla luce dell'art. 5 comma 4;

c) nel caso sia necessaria la presentazione della certificazione di abitabilità/agibilità prima dell'utilizzo dell'opera, la liquidazione del contributo avverrà solo dopo la regolare presentazione della stessa;
d) documentazione fotografica dello stato realizzato;
e) nel caso di acquisto di immobili (art. 6, comma 3), in luogo della documentazione di cui alle lett. b), c) e d), copia del contratto registrato e trascritto e dell'atto d'obbligo; il contributo è liquidato in un'unica soluzione;
f) qualora il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento sia soggetto che persegue scopo di lucro, atto d'obbligo registrato e trascritto, sottoscritto dal proprietario medesimo, con il quale egli si impegna, per otto anni dalla data di liquidazione, a mantenere la destinazione d'uso dell'immobile a favore delle attività di cui all'art. 1 e a non alienarlo a titolo oneroso se non con subentro dell'acquirente nel medesimo obbligo. In caso di violazione, il Comune dispone la revoca del contributo e ne richiede la restituzione, maggiorata degli interessi legali dalla data di erogazione.

3. La liquidazione è disposta dal Responsabile del Servizio preposto con proprio specifico atto con cui autorizza il Servizio Finanziario alla liquidazione dei contributi sulla base dell'importo ammesso a contributo e dietro la presentazione di fatture, ricevute e certificati di pagamento per opere ultimate e regolarmente certificate da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 149 della L.R.65/2014.

4. L'assegnatario potrà formulare fino a n. 2 distinte richieste di liquidazione, per un importo complessivo pari al massimo al totale assegnato e comunque ferma restando la necessità del completamento di tutte le opere oggetto di contributo in data antecedente a quella della prima richiesta.

5. La concreta liquidazione sarà effettuata direttamente dal Servizio Finanziario cui il Servizio preposto trasmetterà l'autorizzazione in linea tecnica, la copia del verbale di sopralluogo, la copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute, i dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN, e ogni altro atto e documentazione ritenuta necessaria.

Art. 12 – Termini e inadempienze

1. Nel caso in cui, alla scadenza dei termini concessi per il completamento degli interventi edilizi ammessi a contributo, questi ultimi non siano stati realizzati e/o ultimati, le quote di finanziamento assegnate possono essere dichiarate decadute.

2. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel Regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Pistoia.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 e, fatte salve le prerogative di cui all'art. 4 comma 3 anche nel caso di importi non assegnati,le somme non erogate saranno destinate ad incremento della disponibilità degli stessi fondi per l'anno successivo. Gli uffici danno comunicazione alla Commissione consiliare competente delle somme non erogate, dei relativi importi e delle cause, con la determinazione conclusiva dell'iter.

4. I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio.

5. I soggetti beneficiari ammessi ai contributi di cui al presente Regolamento che non rispettano le scadenze previste si considerano rinunciatari e la relativa pratica sarà definitivamente archiviata senza seguito.

6. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni. La sospensione è disposta con provvedimento motivato e può avere durata da 1 a 5 anni.

7. Prima dell'adozione del provvedimento di decadenza, di revoca o di archiviazione senza seguito, il Servizio preposto ne dà comunicazione scritta all'interessato, che può presentare osservazioni e documenti nei termini e con le modalità di cui agli articoli 10 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento definitivo dà conto delle osservazioni pervenute.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale. È espressamente abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 22/07/2024. Ai contributi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Regolamento vigente alla data del provvedimento di assegnazione.